

**CONVERSIONE DEL DL 1/2012 RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITA'**

LE VALUTAZIONI DELL'ANCE

AUDIZIONE ALLA COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO

8 FEBBRAIO 2012

La crisi che ha colpito il settore delle costruzioni a partire dal 2008 e tuttora in atto porterà, alla fine del 2012, ad un ridimensionamento degli investimenti nel settore del 24,1% in termini reali, riportando i livelli di produzione a quelli della metà degli anni '90.

Le perdite produttive coinvolgono tutti i comparti di attività (ad eccezione degli investimenti in riqualificazione del patrimonio abitativo, in lieve crescita), con un picco che raggiunge il -40,4% per la nuova edilizia abitativa.

Per i lavori pubblici, il cui ridimensionamento è in atto ormai da otto anni, la flessione complessiva è quantificabile nel -44,5%.

La caduta dei livelli produttivi e l'assenza di prospettive di miglioramento continuano a generare forti contraccolpi sul fronte occupazionale: dall'inizio della crisi, secondo stime Ance, si sono persi circa 250.000 posti di lavoro nelle costruzioni che salgono a 380.000 unità se si considerano anche i settori collegati.

La crisi del settore diventa sempre più critica per moltissime imprese di costruzioni, schiacciate tra un nuovo credit crunch, ben più severo di quello registrato dopo il fallimento di Lehman Brothers, e una Pubblica Amministrazione che continua a bloccare i pagamenti dovuti per i lavori regolarmente eseguiti.

Per quanto riguarda le risorse per nuove infrastrutture, la consueta analisi della manovra di finanza pubblica per il 2012 segnala una pesante riduzione delle risorse per interventi infrastrutturali (-12,1% rispetto al 2011). E' il quarto anno consecutivo che le risorse per nuove opere pubbliche subiscono una contrazione, registrando rispetto al 2008 un taglio del 43%.

Nonostante la forte crisi il settore delle costruzioni fornisce un importante contributo all'economia del Paese rappresentando il 10% degli impieghi del Pil.

Scommettere sul settore delle costruzioni significa attivare impulsi che si riflettono e si amplificano in tutto il sistema. Una domanda aggiuntiva di 1 miliardo di euro nel settore delle costruzioni genera una ricaduta complessiva nell'intero sistema economico di 3,374 miliardi di euro ed un aumento di 17.000 occupati, di cui circa 11.000 nel settore delle costruzioni e 6.000 nei settori collegati.

In questo contesto, il recente decreto "Salva Italia", pur rappresentando un'importante ed efficace risposta del Governo alle minacce dei mercati finanziari, impone al settore delle costruzioni un prezzo alto in termini di inasprimento fiscale sulle abitazioni e non offre soluzioni all'ulteriore irrigidimento del Patto di stabilità interno.

Sulla base di tali considerazioni l'Ance ha presentato un articolato pacchetto di proposte. Il Governo, avendo riconosciuto la grave crisi del

settore, ha accolto favorevolmente le proposte che, però, ad oggi solo in parte sono state ricomprese nei provvedimenti varati.

Le valutazioni dell'Ance sul provvedimento

Il Disegno di Legge di conversione del Decreto n. 1 del 24 gennaio 2012 contiene importanti provvedimenti orientati alla liberalizzazione dei mercati ed allo sviluppo delle infrastrutture.

Le norme che favoriscono una progressiva apertura al mercato ed alla concorrenza di settori dell'economia italiana finora protetti o beneficiari di rendite di posizione, trovano nelle imprese del settore delle costruzioni una valutazione positiva.

E', inoltre, particolarmente importante il riconoscimento offerto dall'Esecutivo alla centralità del settore delle costruzioni nella struttura economica italiana e al suo ruolo nelle dinamiche di sviluppo.

Alcune disposizioni appaiono in grado di imprimere una spinta importante allo sviluppo di nuovi investimenti in alcuni settori strategici dell'economia.

In tema di servizi pubblici locali (SPL), particolarmente significativo è l'impulso all'affidamento dei servizi attraverso procedure ad evidenza pubblica, attribuendo a questo processo un elemento di virtuosità ai fini del Patto di Stabilità Interno. In tale processo, appare senz'altro positivo il maggior potere attribuito all'Antitrust nella valutazione delle condizioni per l'affidamento con gara del servizio pubblico locale.

Positivi appaiono, altresì, i limiti imposti alla gestione in house dei servizi, attraverso la riduzione da 900.000 a 200.000 euro annui della soglia al di sotto della quale è possibile affidare i servizi direttamente a società partecipate da soggetti pubblici.

Qualche preoccupazione suscita la norma che dispone il versamento presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di tutte le entrate delle regioni e degli enti locali. A fronte del potenziale beneficio in termini di fabbisogno statale, si segnala il rischio di un ulteriore rallentamento nel processo di pagamento da parte degli Enti interessati dalla norma per lavori eseguiti.

Giudizio positivo deve essere espresso in merito alla previsione di una nuova Autorità di regolazione dei trasporti, che avrà il compito di vigilare sulla corretta gestione, in termini di costi per gli utenti e di efficienza dei servizi, delle infrastrutture ferroviarie, portuali, alle reti autostradali e alla mobilità urbana.

Sempre in tema di infrastrutture, appare positivo il provvedimento che consente alle società concessionarie di opere pubbliche e di pubblica utilità di emettere obbligazioni, anche prive di specifica garanzia ipotecaria, purché sottoscritte da investitori qualificati, ovvero tutti i soggetti autorizzati ad operare sui mercati finanziari.

La norma appare in grado di incentivare il potenziale finanziamento di infrastrutture realizzate con capitali privati, soprattutto nelle fasi di start up dell'investimento, quando ancora non vengono generati i cash flow.

Le correzioni necessarie

Si ritiene necessario introdurre nel provvedimento, innovazioni e correttivi in grado di incidere concretamente sulle potenzialità e sulle prospettive del settore. In particolare:

- **IVA su cessioni e locazioni di abitazioni**

Occorre estendere l'applicazione dell'IVA su opzione a tutte le cessioni di abitazioni, anche se effettuate dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori ed alle locazioni di fabbricati residenziali costruiti per la vendita, temporaneamente affittati, ai fini di garantire la neutralità dell'Iva nell'esercizio dell'attività edile, che si trasforma, attualmente, in un costo aggiuntivo per le imprese, già in difficoltà per l'attuale congiuntura economica;

- **IMU su fabbricati costruiti per la vendita**

Appare necessario escludere dall'IMU i fabbricati costruiti per la vendita, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione e quelle oggetto di convenzione urbanistica;

- **Ritardati pagamenti**

Occorre definire meglio la portata della norma che intende favorire la tempestività dei pagamenti dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, definendo l'ambito di applicazione della norma esplicitando che la stessa si applica alle transazioni commerciali relative a lavori.

Inoltre, appare opportuno prevedere anche misure che accelerino i pagamenti da parte degli enti locali nei confronti dei quali le imprese di costruzioni risultano maggiormente esposte.

- **Affidamenti a terzi dei concessionari autostradali**

E' necessario correggere la norma che aumenta, dal 40 al 50 per cento e a partire dal 1° gennaio 2015, la quota dei lavori che i concessionari autostradali devono affidare a terzi.

Si tratta, infatti, di una misura del tutto insufficiente a garantire un fondamentale principio di derivazione europea, che impone ai soggetti che abbiano acquisito concessioni senza gara e senza la necessaria qualificazione all'esecuzione, di affidare a terzi i lavori inerenti tale concessione.

Si ritiene, quindi, necessario elevare quantomeno al 60 per cento la quota di lavori che i concessionari autostradali sono tenuti ad affidare a terzi, avvicinando il mercato autostradale al contesto normativo europeo, e anticiparne l'applicazione al 2012.

- **Realizzazione di infrastrutture carcerarie con capitali privati.**

Si ritiene opportuno correggere le disposizioni tese a favorire la realizzazione di infrastrutture carcerarie tramite il ricorso ai capitali privati.

Innanzitutto, appare inopportuno prevedere il limite massimo di venti anni alla durata della concessione, in quanto non appare coerente con una corretta costruzione delle operazioni di project financing, che necessitano di una valutazione specifica per la definizione del limite temporale della concessione.

Inoltre, è necessario eliminare l'obbligo, per i concessionari privati, di coinvolgere le fondazioni di origine bancaria o altri enti pubblici nel finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento delle infrastrutture carcerarie. Si tratta, infatti, di un onere improprio, perché associato alla volontà di soggetti terzi (le fondazioni bancarie o altri soggetti pubblici) di finanziare, o meno, l'opera.

- **Terre e rocce da scavo**

Nell'ottica di agevolare al massimo la ripresa del settore delle costruzioni e dei processi infrastrutturali è necessario, nella logica della semplificazione e della razionalizzazione normativa, individuare in tempi quanto mai brevi, regole di chiara e immediata applicazione affinché le terre e rocce da scavo derivanti dall'attività del settore delle costruzioni possano essere gestite come sottoprodotti in modo da ridurre il ricorso all'attività estrattiva e la produzione di rifiuti.

• L'IVA SULL'INVENDUTO DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

L'art.57 del D.L. 1/2012 è intervenuto sul regime IVA delle operazioni di cessione e locazione di abitazioni, introducendo il meccanismo dell'IVA su opzione per le operazioni aventi ad oggetto alloggi sociali e abitazioni rientranti in piani di edilizia convenzionata.

In particolare, per ciò che concerne le locazioni, riscrivendo il n.8, dell'art.10, comma 1, del D.P.R. 633/1972, viene attribuita al locatore la possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA (con aliquota del 10%) nei seguenti casi:

- locazioni di abitazioni, di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata;
- locazioni di alloggi sociali.

Diversamente, tutte le altre locazioni abitative (ivi comprese quelle riguardanti le abitazioni costruite per la vendita) mantengono l'esenzione da IVA, già vigente prima dell'intervento delle suddette modifiche.

Anche per quel che riguarda le cessioni, riformulando il n.8-bis dell'art.10, comma 1, del D.P.R. 633/1972, viene ammessa l'imponibilità ad IVA, su opzione del cedente, solo nelle seguenti ipotesi:

- cessioni di abitazioni locate, per almeno 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata;
- cessioni di alloggi sociali, come individuati dal D.M. 22 aprile 2008.

Per il resto, invece, è stato mantenuto il regime già vigente, che prevede l'imponibilità ad IVA delle cessioni di abitazioni solo se effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici entro 5 anni dal termine dei lavori.

Le modifiche apportate non hanno, quindi, risolto le forti criticità che l'attuale regime IVA delle operazioni immobiliari arreca alle imprese operanti nel settore delle costruzioni, con particolare incidenza negli ultimi anni stante lo stato di crisi del mercato, e che, in un primo momento, il Governo aveva espresso l'intenzione di risolvere.

Il testo varato dall'Esecutivo il 20 gennaio 2012, infatti, attribuiva la facoltà di optare per l'imponibilità ad IVA per tutte le cessioni di abitazioni effettuate dopo i 5 anni dall'ultimazione della costruzione, nonché per le locazioni di fabbricati residenziali costruiti per la vendita.

Diversamente, nel testo definitivo del Decreto Legge 1/2012, l'opzione per l'assoggettamento ad IVA è stata circoscritta alle sole operazioni relative al social housing che, la stessa Relazione Tecnica d'accompagnamento al Disegno di Legge di conversione del Decreto (3110 A/S), definisce "fenomeno ancora relativamente contenuto", in

considerazione del numero limitato di progetti presenti in Italia, tanto da definirne trascurabili gli effetti prodotti sul gettito.

Questo porta a ritenere che la misura produca in realtà effetti "trascurabili" anche in termini di sviluppo dell'economia generale del Paese, il cui "motore" in un momento di crisi come quella attuale non può essere identificato nei "limitati" programmi di social housing.

Viceversa, al fine di conseguire un effetto reale in termini di sviluppo e di ripresa delle attività, occorre liberare risorse in capo alle imprese, favorendo lo smobilizzo dell'invenduto ed il conseguente autofinanziamento di nuovi cantieri.

In quest'ottica, è necessario modificare la norma del Decreto Legge 1/2012, reintroducendo la formula normativa contenuta nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri.

In particolare, si tratta di estendere l'applicazione dell'IVA su opzione a tutte le cessioni di abitazioni, anche se effettuate dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori ed alle locazioni di fabbricati residenziali costruiti per la vendita, temporaneamente affittati. Ciò in linea con la direttiva comunitaria che regola l'IVA a livello europeo (direttiva 2006/112/CE), che riconosce la possibilità ai soggetti passivi di optare per l'imposizione per tutte le cessioni e locazioni di fabbricati (abitativi e non).

Solo in tal modo verrebbero superate tutte le criticità dell'attuale disciplina che, rendendo "antieconomiche" tali operazioni sotto il profilo reddituale, penalizza fortemente le imprese che operano "industrialmente" nel settore delle costruzioni.

Per queste, infatti, l'effettuazione di operazioni esenti da IVA (temporanea locazione delle abitazioni costruite e cessione delle stesse dopo i 5 anni dall'ultimazione dei lavori) comporta una doppia penalizzazione: da un lato, la necessità di procedere alla restituzione dell'IVA detratta in sede di costruzione e, dall'altro, la limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA relativa a tutta l'attività esercitata.

Da un calcolo medio, è possibile stimare pari ad oltre il 20% del prezzo di vendita l'IVA da restituire sulle vendite in esenzione da imposta, percentuale che non solo va ad assorbire completamente l'utile dell'impresa, ma determina una rilevante perdita.

In sostanza, l'IVA diventa un vero e proprio elemento di costo, penalizzando anche le imprese virtuose che non riescono a vendere interamente gli immobili costruiti entro 5 anni per le avverse condizioni di mercato. Né risulta conveniente concedere gli stessi beni in locazione, naturale mercato di sbocco in periodi di calo delle compravendite, applicandosi lo stesso meccanismo di restituzione dell'IVA.

In tal senso, non appare risolutiva la modifica introdotta dallo stesso D.L. 1/2012, che riconosce alle imprese la possibilità di separare contabilmente e fiscalmente le operazioni di cessione di abitazioni esenti da quelle imponibili ad IVA.

Si tratta, infatti, di un meccanismo che offre una soluzione del tutto parziale alle suddette problematiche e che comporta un significativo incremento degli oneri amministrativi e gestionali delle imprese (dovuti soprattutto alla tenuta obbligatoria di 2 distinte contabilità, una relativa alle operazioni imponibili e l'altra a quelle esenti), non assicurando in alcun modo il rispetto del principio di "neutralità dell'IVA", sancito a livello europeo, in base al quale l'imposta deve gravare solo sui consumatori finali e mai sugli operatori economici (principio, tra l'altro, garantito per tutti gli altri settori industriali).

Per quanto riguarda gli effetti sulla finanza pubblica della misura proposta, si evidenzia come, da stime ANCE, il positivo impatto sulla crescita del ripristino dell'IVA sulle cessioni e locazioni di abitazioni supererebbe di molto la riduzione di entrate per il bilancio dello Stato.

Si tratta, infatti, di un costo stimabile in circa 46 milioni di euro, a fronte di risorse liberate in capo alle imprese di oltre 4 miliardi di euro (considerando solo le abitazioni invendute delle imprese edili), che genererebbero una ricaduta sul sistema economico per 13,5 miliardi di euro ed un aumento dei livelli occupazionali di 68.000 unità (di cui 44.000 nelle costruzioni e 24.000 nei settori collegati).

• L'ESCLUSIONE DALL'IMU PER IL "MAGAZZINO" DELLE IMPRESE EDILI

Incomprensibile ed onerosa, per le imprese di costruzioni, appare poi la tassazione, agli effetti dell'IMU, del c.d. "magazzino", cioè dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita, e delle aree edificabili, anche perché colpisce le imprese del settore, specie nei periodi di crisi del mercato.

La tassazione del "magazzino" è una forma di imposizione iniqua, che colpisce le imprese proprio nei momenti di difficoltà, in cui il mercato non drena rapidamente l'offerta, ed è l'unica forma di tassazione sull'invenduto tra i settori industriali.

In tal senso, si pensi, ad esempio, che anche nell'ambito della nuova tassazione sui mezzi di trasporto "di lusso", prevista dall'art.16 del "decreto legge salva Italia" (D.L. 201/2011), vengono esclusi dall'imposta "gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita".

Il decreto legge 1/2012, all'art.56, ha convenuto sull'iniquità di tale prelievo, attribuendo ai Comuni la facoltà di ridurre l'aliquota IMU (sino allo 0,38%, dall'ordinario 0,76%) per tali fabbricati.

Tuttavia, trattandosi di una mera facoltà, riteniamo che nessun Comune, nonostante la forte recessione economica attuale ed il conseguente incremento dell'invenduto delle imprese, darà attuazione a tale disposizione, incidendo così sulle casse degli operatori, già notevolmente compromesse per effetto della crisi economico-finanziaria in atto.

Occorre, quindi, pervenire ad un'esclusione automatica dal tributo, sia per i fabbricati costruiti ed in attesa di vendita, sia per le aree in corso di edificazione o comunque oggetto di progetti immobiliari in via di sviluppo.

Ciò consentirebbe, tra l'altro, di svincolare una parte di risorse delle imprese, destinate ora al pagamento dell'imposta, permettendone un utilizzo "produttivo" a vantaggio di una ripresa delle attività.

La misura, inoltre, non inciderebbe sulla finanza comunale, in caso di ripresa del mercato, quando i tempi di smobilizzo del "magazzino" sono ridotti al minimo e l'imposta viene praticamente corrisposta da subito dall'acquirente.

• RITARDATI PAGAMENTI

In tema di ritardati pagamenti, abbiamo accolto con favore le misure proposte per favorire la tempestività dei pagamenti dei debiti pregressi delle amministrazioni statali.

La norma, però, fa riferimento ai debiti della pubblica amministrazione statale derivati da transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture. Occorre pertanto definire meglio l'ambito di applicazione della norma esplicitando che la stessa si applica alle transazioni commerciali relative a lavori.

Ciò renderebbe la norma conforme a quanto previsto dalla nuova direttiva europea sui ritardati pagamenti (Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Tra le "transazioni commerciali" considerate nella direttiva, infatti, vengono incluse "la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile".

Inoltre, appare opportuno prevedere anche misure che accelerino i pagamenti da parte degli enti locali nei confronti dei quali le imprese di costruzioni risultano maggiormente esposte.

- **AFFIDAMENTI A TERZI DEI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI**

Nel Decreto in commento è stata introdotta una norma che aumenta, dal 40 al 50 per cento e a partire dal 1° gennaio 2015, la quota dei lavori che i concessionari autostradali devono affidare a terzi.

E' un provvedimento che accoglie, seppur in misura del tutto insufficiente, un fondamentale principio di derivazione europea, che impone ai soggetti che abbiano acquisito concessioni senza gara e senza la necessaria qualificazione all'esecuzione, di affidare a terzi i lavori inerenti tale concessione.

Si ritiene, quindi, necessario elevare quantomeno al 60 per cento la quota di lavori che i concessionari autostradali sono tenuti ad affidare a terzi, avvicinando il mercato autostradale al contesto normativo europeo, e anticiparne l'applicazione al 2012.

- **REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE CARCERARIE CON CAPITALI PRIVATI**

Sempre in tema di finanza di progetto, appare positivo l'intento dell'Esecutivo di favorire la realizzazione di infrastrutture carcerarie tramite il ricorso ai capitali privati.

Nella disposizione, però, trovano spazio alcune previsioni che appaiono in contrasto con l'intento di attrarre soggetti privati nella realizzazione e gestione di tali opere.

Innanzitutto, appare inopportuno prevedere un limite massimo di venti anni alla durata della concessione.

Infatti, la previsione di un limite temporale non è coerente con una corretta costruzione delle operazioni di project financing, che necessitano di una valutazione specifica per la definizione del limite temporale della concessione.

Inoltre, la norma prevede l'obbligo per i concessionari privati di coinvolgere le fondazioni di origine bancaria o altri enti pubblici nel finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento delle infrastrutture carcerarie.

Tale obbligo si configura come un onere improprio a carico del concessionario, perché associato alla volontà di soggetti terzi (le fondazioni bancarie o altri soggetti pubblici) di finanziare, o meno, l'opera. Una condizione che esula dalla volontà del concessionario e non riguarda la capacità tecnica e/o finanziaria, relativa alla realizzazione dell'intervento che, oltretutto, rischia di tradursi in una pericolosa limitazione della concorrenza.

• UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO (ART. 49)

La disposizione interviene sulla delicata questione delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attività di costruzione di opere civili pubbliche e private e che in termini quantitativi rappresentano volumi ingenti sia nel loro complesso che per ciascuna opera.

La volontà del Governo vorrebbe essere quella di risolvere una situazione che ormai da tempo crea notevoli problematiche per l'attività del settore delle costruzioni sia relativamente alla realizzazione delle grandi opere infrastrutturali che degli interventi "normali" (es. costruzione di un fabbricato di civile abitazione). Problematiche conseguenti ad un complesso normativo a dire poco farraginoso nel quale alle indicazioni vaghe e del tutto avulse dalla realtà quotidiana dei cantieri contenute nell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/06 come modificato prima dal decreto legislativo n. 5/08 e poi dal decreto legislativo 205/10 si sono andate via via aggiungendo ulteriori indicazioni locali emanate da Regioni, Province e addirittura comuni.

Le conseguenze di una simile situazione, assolutamente non tollerabile, si ripercuotono sugli operatori (imprese e committenti pubblici/privati) generando incertezze o, addirittura, in alcuni casi, procedimenti di natura giudiziaria che portano al blocco dei cantieri. Nello stesso tempo, proprio per evitare tali problematiche, là dove possibile, si preferisce trattare tali materiali come rifiuto (andando così a saturare le discariche) piuttosto che impiegarli in sostituzione degli inerti da cava.

In realtà tale vicenda negli ultimi mesi sembrava avviata a soluzione attraverso la predisposizione del decreto del Ministro dell'ambiente previsto dall'art. 184 bis comma 2 del decreto legislativo n. 152/06 (nel testo emendato dal decreto legislativo n. 205/10) con il quale dovevano essere individuate le condizioni attraverso cui le terre e rocce, nel rispetto delle indicazioni generali della Direttiva 2008/98/CE, potessero essere trattate come sottoprodotti.

Decreto che il Ministero dell'ambiente aveva elaborato dopo un iter di oltre sei mesi, tenendo anche parzialmente conto delle indicazioni degli operatori e di cui, dopo il parere del Consiglio di Stato (n. 4278 del 24 novembre 2011), non se ne ha più notizia.

Per altro a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto l'art. 186 del decreto legislativo n. 152/06 sarebbe stato finalmente abrogato come previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 205/10.

L'art. 49 del decreto legge n. 1/12, prevedendo un decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, pone una serie di problematiche che introducono ulteriori elementi di incertezza in uno scenario già preoccupante e rischia di aggravare la crisi del settore delle costruzioni

ed il deficit infrastrutturale del Paese andando così in controtendenza rispetto alle indicazioni del Governo.

L'art. 49 del decreto legge n. 1/12 deve essere colto come l'occasione per introdurre rapidamente elementi di chiarezza a favore del riutilizzo delle terre e rocce quali sottoprodotti sottraendole al regime dei rifiuti e pertanto sono necessarie le seguenti modifiche ed integrazioni

- Chiarire il rapporto tra il decreto previsto dall'art. 49 del decreto legge n. 1/12 e il decreto dell'art. 184 bis comma del decreto legislativo n. 152/06 nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione dell'azione normativa anche ai fini dell'abrogazione dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/06 (l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 49 comporta l'abrogazione dell'art. 186)

- Prevedere che:

• il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 49 decorra dalla legge di conversione,

• i termini per la sua emanazione siano perentori decorsi i quali si applicano, nel caso in cui il decreto ministeriale non sia stato emanato, le indicazioni dell'art. 184 bis del decreto legislativo n. 152/06 per i sottoprodotti (vedi anche Direttiva 2008/98/CE),

• il testo del decreto sia definito previa consultazione con le associazioni di categoria del settore delle costruzioni maggiormente rappresentative

- Integrare l'art. 49 con la previsione, per le opere in corso di realizzazione, preferibilmente tramite un decreto ministeriale da emanare, entro 15 gg dalla legge di conversione, con il quale si definiscono, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale più generale, le condizioni attraverso cui le terre e rocce da scavo che registrano la presenza di sostanze utilizzate per lo scavo possano essere considerate come sottoprodotti, nonché i trattamenti che consentano l'utilizzo come sottoprodotti (stesa al suolo, vagliatura, frantumazione ecc.)